

DOCUMENTO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Documento di sintesi viene inviato nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 e 119 del D. Lgs. n. 385/1993 e dalle Sezioni II e IV delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia.

Data 29/12/2016

Numero pratica	4587900
Importo del Mutuo	€ 1.223.828,15
Tasso d'interesse	1,900 %
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	1,900 %
Durata del mutuo	30 rate semestrali
Rata semestrale pari alla quota capitale	€ 40.794,27
Importo totale del contributo negli interessi	€ 179.360,73
Tasso interessi di preammortamento	1,900 %
Tasso interessi di mora	2,8500 %

ESTINZIONE ANTICIPATA	Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell'ammortamento, è consentita l'estinzione anticipata totale o parziale del mutuo, che avrà effetto al termine di ciascuna mensilità/semestralità di ammortamento, a condizione che il mutuatario sia in regola con i pagamenti e che effettui: a) il rimborso in contanti dell'intero residuo capitale mutuato risultante dal piano di ammortamento alla data dell'estinzione; b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura dell'3% (treper cento) dell'intero residuo capitale mutuato rimborsato anticipatamente; c) il pagamento delle rate scadute alla data di estinzione
PORTABILITA' DEL MUTUO	Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad es: commissioni, spese, oneri o penali, etc). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
RECLAMI	Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A R o per via telematica (Via G. Vico 5, 00196 Roma oppure ufficioreclami@creditosportivo.it).La Banca deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta , prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitratobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare il sito web, Sezione "Reclami ".



Piano di ammortamento - Simulazione

Servizio: 06 MUTUI & FINANZIAMENT Status: 00 PROVVISORIA
 Filiale: 0 Data stipula: 31/12/2016
 Rapporto: 0 Importo stipula: 1.223.828,15
 NDG: Divisa: EUR EURO
 Intestazione: COMUNE DI AVEZZANO N. 4587900
 Categoria: 117000 SPORT CHI TF EE.PP.
 Tasso Amm.to(%): 1,900 T.A.E.G. Stipula : 1,90

Dati
 Contribuzione:

Numero Rata	Data Scadenza	St	Data Pagamento	Importo Rata	Debito Residuo	Interessi	Capitale	Oneri/Varie	Altro	Data Contabile
1	30/06/2017	10		52.365,93	1.183.033,88	11.571,66	40.794,27	0,00	0,00	
2	31/12/2017	10		51.980,21	1.142.239,61	11.185,94	40.794,27	0,00	0,00	
3	30/06/2018	10		51.594,49	1.101.445,34	10.800,22	40.794,27	0,00	0,00	
4	31/12/2018	10		51.208,76	1.060.651,07	10.414,49	40.794,27	0,00	0,00	
5	30/06/2019	10		50.823,04	1.019.856,80	10.028,77	40.794,27	0,00	0,00	
6	31/12/2019	10		50.437,32	979.062,53	9.643,05	40.794,27	0,00	0,00	
7	30/06/2020	10		50.051,60	938.268,26	9.257,33	40.794,27	0,00	0,00	
8	31/12/2020	10		49.665,88	897.473,99	8.871,61	40.794,27	0,00	0,00	
9	30/06/2021	10		49.280,15	856.679,72	8.485,88	40.794,27	0,00	0,00	
10	31/12/2021	10		48.894,43	815.885,45	8.100,16	40.794,27	0,00	0,00	
11	30/06/2022	10		48.508,71	775.091,18	7.714,44	40.794,27	0,00	0,00	
12	31/12/2022	10		48.122,99	734.296,91	7.328,72	40.794,27	0,00	0,00	
13	30/06/2023	10		47.737,27	693.502,64	6.943,00	40.794,27	0,00	0,00	
14	31/12/2023	10		47.351,54	652.708,37	6.557,27	40.794,27	0,00	0,00	
15	30/06/2024	10		46.965,82	611.914,10	6.171,55	40.794,27	0,00	0,00	
16	31/12/2024	10		46.580,10	571.119,83	5.785,83	40.794,27	0,00	0,00	
17	30/06/2025	10		46.194,38	530.325,56	5.400,11	40.794,27	0,00	0,00	
18	31/12/2025	10		45.808,66	489.531,29	5.014,39	40.794,27	0,00	0,00	
19	30/06/2026	10		45.422,93	448.737,02	4.628,66	40.794,27	0,00	0,00	
20	31/12/2026	10		45.037,21	407.942,75	4.242,94	40.794,27	0,00	0,00	
21	30/06/2027	10		44.651,49	367.148,48	3.857,22	40.794,27	0,00	0,00	
22	31/12/2027	10		44.265,77	326.354,21	3.471,50	40.794,27	0,00	0,00	
23	30/06/2028	10		43.880,05	285.559,94	3.085,78	40.794,27	0,00	0,00	
24	31/12/2028	10		43.494,32	244.765,67	2.700,05	40.794,27	0,00	0,00	
25	30/06/2029	10		43.108,60	203.971,40	2.314,33	40.794,27	0,00	0,00	
26	31/12/2029	10		42.722,88	163.177,13	1.928,61	40.794,27	0,00	0,00	
27	30/06/2030	10		42.337,16	122.382,86	1.542,89	40.794,27	0,00	0,00	
28	31/12/2030	10		41.951,44	81.588,59	1.157,17	40.794,27	0,00	0,00	
29	30/06/2031	10		41.565,71	40.794,32	771,44	40.794,27	0,00	0,00	
30	31/12/2031	10		41.180,04	0,00	385,72	40.794,32	0,00	0,00	
TOTALE EUR				1.403.188,88	0,00	179.360,73	1.223.828,15	0,00	0,00	

CONTRATTO DI MUTUO

Con il presente atto tra

l' Istituto per il Credito Sportivo, Ente Pubblico Economico con sede legale in Roma via G. Vico n.5, costituito con legge 24 dicembre 1957 n. 1295, iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate da Bankitalia ai sensi dell'art. 13 del D.leg.vo 1/9/93 n. 385, iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996, codice fiscale n. 00644160582 – Patrimonio al 31/12/2010 € 760.536.443,42, rappresentato dal dott. Mario Flores, nato a Roma il 11/07/1959, domiciliato/a ai fini del presente atto in Roma ove appresso, nella sua qualità di Direttore del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale ed in forza del regolamento interno concernente le deleghe di funzioni e poteri di firma in data 31 agosto 2015, prendendo atto che il COMUNE DI AVEZZANO intende procedere al RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA LEGGERA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA PRESSO LO STADIO DEI PINI IN LOCALITA' BORGO PINETA NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI-ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE), e che ha chiesto all'Istituto per il Credito Sportivo, un mutuo di € 1.223.828,15; in relazione al provvedimento n. 3088 del 28/12/2016 esecutivo ai sensi di legge già acquisito agli atti

e

il COMUNE DI AVEZZANO codice fiscale 0000081002910669, rappresentato da : Arch. Massimo De Sanctis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Impianti Sportivi, in base ai poteri attribuiti con Decreto n. 2507 del 28/05/2013.

Premesso:

- che il COMUNE DI AVEZZANO ha chiesto all'Istituto per il Credito Sportivo, un mutuo di € 1.223.828,15 in relazione al provvedimento n. 3088 del 28/12/2016 esecutivo ai sensi di legge già acquisito agli atti;
- che l'Istituto per il Credito Sportivo con delibera del Direttore del Servizio Finanziamenti in data 23/12/2016 ha concesso al predetto Comune un mutuo di € 1.223.828,15 per la durata di 15 (quindici) anni al tasso corrispondente all'IRS A 10 ANNI + 1,200%;
- che, in virtù della deroga contenuta all'art. 204 della legge 267/2000, non si procede a stipula di atto pubblico ed il tasso è stato definito con riferimento all' IRS rilevato alle 11,00 del giorno lavorativo antecedente quello della determina di accettazione ed assunzione del presente mutuo così come indicato nella determina stessa;
- che il progetto definitivo/esecutivo riguardante il suddetto investimento è stato approvato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con delibera di G.C. n. 370 del 01/12/2016;
- che il Comune ha aderito alla concessione del finanziamento richiesto alle condizioni tutte evidenziate nel contesto del presente atto, nel capitolato di patti e condizioni generali ed accettate dal Comune con il suddetto provvedimento n. 3088 del 28/12/2016;
- che il Comune conferma l'attuale validità e vigenza delle certificazioni e dell'altra documentazione presentata per l'accesso al presente finanziamento;
- che, per agevolare l'ammortamento del mutuo, l'Istituto per il Credito Sportivo ha disposto, altresì, la concessione a favore del Comune, di **un contributo per l'abbattimento totale degli interessi pari a complessivi € 179.360,73 (centosettantanovemilatrecentosessanta/73)**;
- che il versamento di ciascuna delle semestralità di ammortamento del mutuo, nella misura e secondo le modalità di cui al successivo art. 3, verrà garantito (€ 40.794,27 semestrali) con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del Decreto Leg.vo n. 267/2000.
- Tutto quanto premesso ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il COMUNE DI AVEZZANO dichiarano di confermare, approvare ed accettare ai fini della disciplina e della esecuzione del rapporto contrattuale, le relative condizioni descritte in seguito, nelle quali, L'Istituto per il Credito Sportivo ed il COMUNE DI AVEZZANO vengono denominate, rispettivamente ISTITUTO FINANZIATORE e PARTE MUTUATARIA.

ART. 1 (oggetto durata e tasso d'interesse del mutuo)

L'ISTITUTO FINANZIATORE, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla PARTE MUTUATARIA che, a mezzo del rappresentante accetta, la somma di € 1.223.828,15 (unmilione duecentoventitremilaottocentoventotto/15), da erogarsi con le modalità e dopo gli adempimenti previsti nel successivo articolo 2 e da restituirsi in 15 (quindici) anni con il sistema dell'ammortamento all'italiana, al tasso d'interesse annuo del 1,90000%, tasso annuo effettivo globale (TAEG) 1,900%.

Da parte sua la PARTE MUTUATARIA si obbliga ad utilizzare e destinare il mutuo, unitamente ad altri mezzi, per la realizzazione del progetto di cui al provvedimento approvativo citato in premessa.

Il mutuo è regolato ed accettato dai patti e sotto gli obblighi riportati dal presente contratto, dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'ISTITUTO FINANZIATORE, nonché dai patti e dalle condizioni generali contenuti nel Capitolato allegato alla determina di assunzione del mutuo.

ART. 2 (erogazioni)

Il mutuo verrà erogato in unica soluzione all'inizio dell'ammortamento dello stesso e le relative somme potranno essere prelevate secondo la destinazione indicata nel precedente art. 1, 2° comma, nella maniera seguente:

- fino alla concorrenza di € 1.001.497,82 (unmilione mille quattrocento novantasette/82) per avanzamento lavori;
- fino alla concorrenza di € 169.619,92 (centosessantanove mila seicentodiciannove/92) per spese tecniche;
- la rimanente somma di € 52.710,41 (cinquantadue mila settecentodieci/41) ad avvenuto collaudo.

L'erogazione avverrà con le modalità ed alle condizioni specificate nell'art. 1 del Capitolato di patti e condizioni generali. Il compenso spettante agli incaricati del C.O.N.I. per i pareri specificati all'Art. 1 comma 6 del citato capitolato, è a carico della PARTE MUTUATARIA che dovrà provvedere alla relativa liquidazione a favore dell'avente diritto.

ART. 3 (restituzione della somma mutuata)

La PARTE MUTUATARIA, come sotto rappresentata, si obbliga a restituire all'ISTITUTO FINANZIATORE la suddetta somma mutuata di € 1.223.828,15 (unmilione duecentoventimilaottocentoventotto/15), nel termine di 15 (quindici) anni, con decorrenza dal 01/01/2017, mediante corresponsione di 30 (trenta) semestralità costanti posticipate calcolate con il sistema dell'ammortamento all'italiana, al tasso d'interesse annuo del 1,90000%. Tali interessi semestrali sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria e, pertanto, non è influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

Dette semestralità, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi azzerata dal contributo concesso citato nelle premesse dovranno essere versate all'ISTITUTO FINANZIATORE in valuta legale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal 30/06/2017.

A garantire il regolare pagamento delle suddette semestralità la PARTE MUTUATARIA ha deliberato, con il provvedimento n. 3088 del 28/12/2016: il rilascio di delegazione di pagamento sul Tesoriere per la citata semestralità di € 40.794,27

(quarantamila settecento novantaquattro/27) a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, vincolando e delegando irrevocabilmente "pro-solvendo", per la durata dell'ammortamento del mutuo, la corrispondente quota annua delle predette entrate a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

A tal fine si obbliga a consegnare l'atto di delega di pagamento in originale all'ISTITUTO FINANZIATORE stesso, munito di regolare relata di notifica, non oltre 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente contratto di mutuo.

Ad iscrivere annualmente nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, gli importi delle semestralità dello stesso scadenti nell'anno e ad osservare il disposto dell'art. 3 del Capitolato.

A mantenere le entrate delegate nella congrua misura e non fare con le stesse alcun pagamento o altro impiego prima che sia stato totalmente estinto il debito assunto nei confronti dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

ART. 4 (interessi di mora e risoluzione del contratto)

Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale e da qualsiasi causa originato, delle semestralità di ammortamento del mutuo alle scadenze convenute, degli eventuali interessi di preammortamento nonché di ogni altra somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, anche se conseguente alla risoluzione dello stesso, ovvero alla dichiarata decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine, dovranno essere corrisposti all'ISTITUTO FINANZIATORE senza necessità per quest'ultimo di porre in essere formale intimazione o messa in mora, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori calcolati dalla data di scadenza o di esigibilità alla data dell'effettivo pagamento, in misura pari al tasso di interesse annuo lordo del mutuo di cui al precedente art. 3, 1° comma, aumentato della metà, attualmente pari a 2,8500 punti percentuali. Su tali interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Siffatti interessi, relativi alle rate scadute e ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile, come pure verranno conteggiati con riferimento all'anno civile quelli relativi agli interessi di preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.

L'ISTITUTO FINANZIATORE avrà comunque facoltà, una volta che sarà stata accertata la mora nel pagamento delle rate del mutuo o di una parte di esse protratta per almeno due semestralità, di ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto a danno della PARTE MUTUATARIA, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. ovvero di dichiarare quest'ultima decaduta dal beneficio del termine e con l'effetto che essa PARTE MUTUATARIA sarà tenuta a corrispondere all'ISTITUTO FINANZIATORE, oltre le semestralità scadute e non pagate coi relativi interessi di mora, il pagamento di tutte le somme indicate nel 3° comma lettere "a", "b", "c", "e" ed "f" dell'art. 8 del Capitolato di patti e condizioni generali. Sugli interessi di mora calcolati sull'importo complessivamente dovuto, come previsto nel precedente primo comma, non è consentita la capitalizzazione periodica.

La PARTE MUTUATARIA soggiacerà anche alle conseguenze di cui alla lettera d) del predetto comma ove l'opera sportiva finanziata non sarà stata realizzata all'atto della risoluzione del contratto.

L'ISTITUTO FINANZIATORE potrà parimenti ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, in caso di inadempimento, per qualsiasi motivo o ragione, ad ogni altro obbligo assunto dalla PARTE MUTUATARIA col presente contratto, con tutte le conseguenze specificate nell'ultima parte del terzo comma di questo articolo.

ART. 5 (anticipata estinzione)

È consentita l'anticipata estinzione del mutuo alle condizioni indicate nell'art. 10 del Capitolato di patti e condizioni generali.

ART. 6 (rinvio alle norme del capitolato)

Per quanto non previsto specificamente nel presente contratto ed in particolare, per quel che attiene alla disciplina degli interessi di preammortamento, alla disciplina del contributo negli interessi concesso dall'ISTITUTO FINANZIATORE, ed a quella della revoca del mutuo e comunque di ogni altra condizione del rapporto di finanziamento, si intendono qui richiamate le norme del Capitolato di patti e condizioni generali che disciplinano la materia.

In deroga, modifica o aggiunta a quanto previsto dall'art. 6 del capitolato, le parti convengono che i contributi in conto interessi potranno essere altresì revocati nei seguenti casi:

- inizio dei lavori oltre il termine di 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo;
- ultimazione dei lavori oltre il termine di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo;
- realizzazione di opere difformi da quelle ammesse al finanziamento;
- realizzazione di opere non eseguite secondo le regole dell'arte (mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del tecnico all'uopo incaricato);
- mancato rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa statale e/o regionale.

ART. 7 (domicilio delle parti e foro competente)

Le parti contraenti convengono espressamente, per qualsiasi azione o controversia dovesse insorgere tra loro in dipendenza del presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Roma ed eleggono domicilio, l'ISTITUTO FINANZIATORE nella sua sede legale di Roma in Via G. Vico, 5 e la PARTE MUTUATARIA presso la sede comunale.

ART. 8 (luogo e modalità del pagamento)

Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto, dovranno essere effettuati in valuta legale: - direttamente nella sua sede di Roma in Via G. Vico, 5 sul conto dell' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO codice IBAN IT43K106300320000000000100. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

- ovvero mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere/Cassiere nel conto corrente bancario intestato alla PARTE MUTUATARIA precedentemente comunicato all'ISTITUTO FINANZIATORE. La PARTE MUTUATARIA si impegna a comunicare per iscritto all'ISTITUTO FINANZIATORE, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l' eventuale variazione del numero del codice IBAN riferito al conto corrente. A tal fine la PARTE MUTUATARIA impartirà al Tesoriere/Cassiere apposita disposizione di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'ISTITUTO FINANZIATORE al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate dell'ISTITUTO FINANZIATORE indicate nel Modulo SDD (codice IBAN IT43K106300320000000000100) di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla ISTITUTO FINANZIATORE. Sempre allo stesso scopo, la PARTE MUTUATARIA si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del mutuo, la predetta disposizione di addebito debitamente compilata ed a mantenere acceso un conto corrente su cui domiciliare l'addebito.

ART. 9 (spese, trattamento fiscale e comunicazioni)

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si precisa che le spese imputabili alla PARTE MUTUATARIA in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del mutuo risultano dal documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le spese di qualsiasi genere inerenti e conseguenti al presente contratto anche per atti giudiziari e stragiudiziali sono a carico della parte mutuataria.

La PARTE MUTUATARIA provvederà ad inviare alla PEC ISTITUTO FINANZIATORE il presente contratto firmato digitalmente.

La PARTE MUTUATARIA dichiara, inoltre, di aver ricevuto il documento recante i principali diritti del cliente ed i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo PEC senza costi aggiuntivi per la PARTE MUTUATARIA. L'ISTITUTO FINANZIATORE si obbliga ad effettuare, in via telematica, le comunicazioni previste dall'art. 48 della L. 31/12/2009, n.196.

ART. 10 (Piano di ammortamento)

Il piano di ammortamento del mutuo costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, e si trova allegato al documento di sintesi.

ART. 11 (accettazione clausole contrattuali e clausole vessatorie)

Il presente contratto verrà firmato digitalmente dalle parti. La Parte Mutuataria dovrà apporre due firme digitali, intendendosi la prima a sottoscrizione del contratto e la seconda ad approvazione specifica degli articoli elencati ai sensi dell'art. 1341 2° comma, c.c.

Rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo

Firmato digitalmente

Il Rappresentante dell'Ente mutuatario, dichiara di aver preso visione e di accettare in modo specifico, in relazione a quanto disposto dall'art. 1341 2° co, c.c., i seguenti articoli del presente contratto:

art. 4 (Interessi di mora e risoluzione del contratto); art.7 (domicilio delle parti e foro competente).

Approva altresì in modo specifico i seguenti articoli del capitolato: art.4 (cessione di contributi) art.6 (sospensione e revoca del contributo negli interessi) art.7 (imputazione delle somme

pagate) art.8 (revoca del mutuo e risoluzione del
contratto) art.9 (eventuali aggravii fiscali)
art.10 (estinzione anticipata).

Rappresentante dell'Ente

Firmato digitalmente